

Legge federale che promuove l'innovazione e la collaborazione nel turismo¹

del 10 ottobre 1997 (Stato 28 ottobre 2003)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 31^{bis} capoversi 2 e 3 lettera c della Costituzione federale²;

visto il rapporto del Consiglio federale del 29 maggio 1996³ sulla politica della Confederazione in materia di turismo;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 1996⁴,

decreta:

Art. 1⁵ Oggetto

La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere aiuti finanziari per promuovere l'innovazione e la collaborazione nel turismo.

Art. 2 Progetti beneficiari

La Confederazione concentra la maggior parte degli aiuti su pochi progetti. Può sostenere quelli intesi a:

- a. sviluppare e introdurre nuovi prodotti, apparecchiature e canali di distribuzione;
- b. migliorare la qualità delle prestazioni attuali;
- c. istituire strutture che permettano di accrescere l'efficienza;
- d. incrementare la formazione e il perfezionamento;
- e.⁶ sostenere la ricerca e lo sviluppo e il loro coordinamento.

RU 1998 751

¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3747 3748; FF 2002 6379).

² [CS 1 3]. Vedi ora gli art. 95, 98 e 103 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

³ FF 1996 III 790

⁴ FF 1997 I 1287

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3747 3748; FF 2002 6379).

⁶ Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3747 3748; FF 2002 6379).

Art. 3 Oneri e condizioni

¹ I progetti possono beneficiare di un sostegno soltanto se:

- a. contribuiscono a rafforzare la competitività della Svizzera quale Paese turistico;
- b. favoriscono uno sviluppo turistico in armonia con la natura, l'uomo e l'ambiente e assicurano possibilità d'impiego attrattive; e
- c. hanno carattere di modello o danno impulsi importanti all'innovazione turistica in una regione.

² I progetti devono inoltre essere:

- a. avviati entro sei mesi dall'assegnazione dell'aiuto finanziario; e
- b. realizzati a livello interaziendale.

Art. 4 Ammontare e modalità degli aiuti finanziari

¹ La Confederazione può attribuire aiuti finanziari corrispondenti al massimo al 50 per cento del costo complessivo di un progetto. Gli aiuti finanziari sono attribuiti sotto forma di contributi forfettari.

^{1bis} Per progetti ai sensi dell'articolo 2 lettera e, la Confederazione può assumere il costo complessivo.⁷

² Se per un progetto possono essere richiesti altri sussidi federali, l'aiuto federale complessivo ammonta al massimo alla metà dei costi complessivi.

Art. 5 Procedura

¹ Le domande di aiuto finanziario devono essere inviate al Segretariato di Stato dell'economia (Ufficio federale).⁸ Per l'esame delle domande può rivolgersi a esperti.

² L'Ufficio federale decide, d'intesa con gli altri Uffici federali, in merito all'attribuzione degli aiuti finanziari.

Art. 6 Informazione, scambio di conoscenze e valutazione

L'Ufficio federale⁹ provvede agli scambi d'informazioni e di conoscenze sui progetti nonché alla valutazione dei progetti stessi.

⁷ Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3747 3748; FF 2002 6379).

⁸ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3747 3748; FF 2002 6379).

⁹ Ora: Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

Art. 7 Protezione giuridica

Le decisioni dell'Ufficio federale¹⁰ competente possono essere impugnate mediante ricorso presso la commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia.

Art. 8 Finanziamento

L'Assemblea federale stabilisce mediante un decreto federale semplice i mezzi a isposizione quale credito d'impegno.

Art. 9 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale fa rapporto annualmente all'Assemblea federale sui progetti che beneficiano di un aiuto e sui loro effetti.

² Emana le disposizioni d'esecuzione.

³ Il Dipartimento federale dell'economia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 10 Referendum, durata di validità ed entrata in vigore

¹ Il presente decreto¹¹, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.¹²

² Ha una durata di dieci anni a partire dall'entrata in vigore.¹³

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore il 2 febbraio 1998¹⁴

¹⁰ Ora: Seco.

¹¹ Ora: legge federale (art. 163 cpv. 1 Cost.; RS **101**)

¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU **2003** 3747 3748; FF **2002** 6379).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU **2003** 3747 3748; FF **2002** 6379).

¹⁴ DCF del 19 gen. 1998 (RU **1998** 753).

